



CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO

LE NOVITÀ SULLA FIGURA DEL PREPOSTO

Previsto dalla legge 215/21

Obbligo di individuazione del preposto

La legge 215/2021 introduce un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente, con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, che ora con l'introduzione della lettera b-bis nell'art 18 devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 19. In sostanza, i datori di lavoro e/o i dirigenti devono ora indentificare il preposto in modo chiaro, con qualunque mezzo idoneo allo scopo (ad esempio: formale nomina o incarico).

Obbligo di individuare il preposto negli appalti

Viene modificato l'art 26 con l'inserimento di un comma 8 – bis, che prevede in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori nell'ambito delle attività in regime di appalto e sub appalto l'obbligo di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Rivisitazione dei compiti del preposto

Con la modifica del c. 1 dell'art 19 viene definita una nuova regolamentazione dei compiti del preposto che nell'ambito delle sue funzioni di sovrintendente sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.

Il preposto ora dovrà intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora persista l'inosservanza, dovrà interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Analogo dettato si ha anche in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro , rilevato il quale il preposto dovrà interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

La formazione per i datori di lavoro

L'art. 37 c 2 viene integrato con la previsione di un nuovo accordo Stato-Regioni. L'accordo dovrà disciplinare, entro il 30 giugno 2022, la durata e i contenuti minimi della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza a carico del datore di



CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO

lavoro, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori.

Le tempistiche di aggiornamento dei preposti passano da 5 a 2 anni

Come recita anche il comma 7:

Il datore di lavoro (inserito ex novo), i dirigenti e i preposti riceveranno una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le caratteristiche di questa formazione saranno anch'esse definite dall'accordo Stato Regioni previsto entro il 30 giugno 2022.

Inoltre vengono ridefinite le modalità di formazione e l'aggiornamento dei preposti dal c. 7-ter: le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale.

Quindi, cambia la cadenza dell'aggiornamento, che dovrà avvenire ogni 2 anni, e in generale le modalità formative, che dovranno essere esclusivamente in presenza, eliminando di fatto la possibilità sin qui prevista di svolgere almeno una parte del percorso formativo in modalità e – learning.

Viene introdotta la necessità dell'evidenza dell'addestramento svolto

Anche il comma 5 dell'art. 37 subisce un'integrazione, con la previsione di una puntuale definizione dell'addestramento. Esso oggi consiste in una prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche DPI). Nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, esso consiste nella esercitazione applicata.

Inoltre, secondo il c.5, tutte le prove di addestramento effettuate dovranno essere tracciate in apposito registro anche informatizzato.

Il mancato addestramento verrà rilevato anche in caso di mancata effettuazione della esercitazione applicata, mentre, in mancanza del registro, potrà essere comminato un provvedimento di disposizione.

Le novità per l'attività di vigilanza

Viene modificato anche l'art.13 riguardante la vigilanza: verranno estesi i poteri di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, propri di Asl, anche all'Ispettorato Nazionale del lavoro.



CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO

Inoltre il dl 146/2021 (confermato dalla L 215/2021) introduce sostanziali variazioni all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale (art 14 dlgs 81/08).

Il provvedimento dovrà (e non più potrà, viene dunque meno la discrezionalità degli ispettori) essere adottato da INL e ASL (c 8) in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro (e non più reiterate). La sospensione riguarda la parte dell'attività imprenditoriale o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni. Le fattispecie per cui ad oggi scatterà la sospensione sono svariate.

Gli ispettori dovranno far scattare la sospensione nel caso di:

- accertata presenza di lavoratori "in nero" per una percentuale superiore al 10 % (la dicitura precedente riportava il 20%);
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione nonché nomina dell'Rsp; ;
- mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata elaborazione del Piano Operativo di sicurezza (POS);
- mancata formazione e addestramento rispetto alle attrezzature di lavoro, dpi di terza categoria, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

Formazione del preposto Mancata pubblicazione Accordo quadro Stato Regioni

A seguito della mancata pubblicazione del tanto atteso Accordo Stato Regioni del 30 giugno 2022, occorre sicuramente fare chiarezza sul tema della formazione del preposto. Di seguito l'interpretazione ed il riferimento più attendibile e condivisibile sull'argomento.

In ogni caso la Legge di conversione n. 215/2021 è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 e ha cristallizzato alcuni punti importanti, tra i quali vi si colloca anche la figura del preposto.

All'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

In questa tabella si espone un riepilogo delle scadenze dei prossimi corsi preposti in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, previsto probabilmente per inizio 2023:

Riepilogo Scadenze

Casistica	Scadenza
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023	Scadenza come da data prevista da precedente ASR, essendo entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale previste oltre il 21/12/2023	Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione)
Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente	Scadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021


CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO

L'obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell'INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.

Infine, si ricorda che la modalità streaming/videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022). Decade invece la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposti in e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da comma 7-ter dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Corso	Specifica	N° ore	Validità	Agg.
 ANTINCENDIO	BASSO	4	 5 ANNI	4
	MEDIO	8		5
	ALTO	16		8
 PRIMO SOCCORSO	GRUPPO B-C	12	 3 ANNI	4
	GRUPPO A	16		6

CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO



CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO

Formazione **GENERALE**

4 ore

può essere svolto in modalità e-learning

+

Rischio **BASSO**

4 ore

Commercio ingrosso e
dettaglio
Attività Artigianali
Alberghi e Ristoranti
Assicurazioni
Immobiliari e
Informatica
Ass.ni ricreative e
sportive
Servizi domestici
Organizz. Extraterrit.

totale 8 ore

Rischio **MEDIO**

8 ore

Agricoltura
Pesca
Trasporti
Magazzinaggi
Comunicazioni
Assist. sociale NON
residenziale
Pubblica
Amministrazione
Istruzione

totale 12 ore

Rischio **ALTO**

12 ore

Costruzioni - Industria
Alimentare, Tessile,
Concerie, Cuoio,
legno, carta
Manifatturiero
Produzione metalli
Fabbricazione macchine
Produzione e
distribuzione di energia
elettrica, gas, acqua
Smaltimento rifiuti
Industria chimica
Sanità
Servizi Residenziali

totale 16 ore

AGGIORNAMENTO

OGNI 5 ANNI per tutti i rischio (**BASSO - MEDIO - ALTO**)

6 ore

può essere svolto in modalità e-learning

CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO

Macchina / attrezzatura	TIPOLOGIA CORSO
	<p>CARRELLI ELEVATORI 8 ore teoria + 4 ore pratica</p>
	<p>TELESCOPICI 8 ore teoria + 4 ore pratica</p>
	<p>CARRELLI ELEVATORI + TELESCOPICI 8 ore teoria + 8 ore pratica</p>
	<p>GRU su autocarro 4 ore teoria + 8 ore pratica</p>
	<p>TRANSPALLETS 2 ore teoria + 2 ore pratica</p>
	<p>CARROPONTE 2 ore teoria + 2 ore pratica</p>
	<p>AUTOGRU 7 ore teoria + 7 ore pratica</p>
	<p>GRU a TORRE 7 ore teoria + 7 ore pratica</p>

CORSI di FORMAZIONE SICUREZZA sul LAVORO

CORSI PER LAVORI IN ALTEZZA CON USO IMBRACATURE e DPI DI 3° CATEGORIA

	<p>PIATTAFORME AEREE (ple) 4 ore teoria + 6 ore pratica</p>
	<p>LAVORI IN QUOTA 4 ore teoria + 4 ore pratica</p>
	<p>PIATTAF. AEREE (ple) + LAVORI IN QUOTA 10 ore teoria + 8 ore pratica</p>
	<p>AMBIENTI e SPAZI CONFINATI 4 ore teoria + 4 ore pratica</p>
	<p>PONTEGGI (Pi.M.U.S.) 14 ore teoria + 14 ore pratica</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 1 - CORSO PREPOSTI SORVEGLIANZA OPERATORI SU FUNE- 8 ore 2 - CORSO LAVORI SU FUNE mod.Teorico+Pratico (Base) per mod. A o B - 12 ore 3 - CORSO LAVORI SU FUNE mod.Pratico (A) acc.lav.sosp.in siti nat.o art. - 20 ore 4 - CORSO LAVORI SU FUNE mod.Pratico (B) accesso e lavoro su alberi - 20 ore 5 - CORSO LAVORI SU FUNE mod. (Base+A) acc.lav.sosp.in siti nat.o art. - 32 ore 6 - CORSO LAVORI SU FUNE mod. (Base+B) accesso e lavoro su alberi - 32 ore



VALIDITA'
5 ANNI